

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5354 del 19/11/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AVICOLA VALTIDONE SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ " PRODUZIONI DI CARNI DI VOLATILI E PRODOTTI DELLA LORO MACELLAZIONE" SVOLTA NELLA AZIENDA SITA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), STRADA DEL FONTANINO N. 6/A. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5522 del 19/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **AVICOLA VALTIDONE SRL** . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ " *PRODUZIONI DI CARNI DI VOLATILI E PRODOTTI DELLA LORO MACELLAZIONE*" SVOLTA NELLA AZIENDA SITA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), STRADA DEL FONTANINO N. 6/A. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2449 del 11 dicembre 2013 con cui il Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Piacenza adottava l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AVICOLA VALTIDONE S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Castel San Giovanni - strada del Fontanino n. 6/A, successivamente rilasciata dal Suap del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento n. 12 in data 28/12/2013 per l'attività di *"produzione di carni volatili e prodotti della loro macellazione"* svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni, strada del Fontanino n. 6/A; tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della l. n. 447/95;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta AVICOLA VALTIDONE S.R.L. e trasmessa dal Suap del Comune di Castel San Giovanni con nota prot. n. 9632 del 11/5/2019 (acquisita agli atti in data 13/5/2019 con prot. PG/74780), con cui la stessa chiede la modifica sostanziale dell'AUA.

Tale istanza riguarda il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad uno scarico di acque di dilavamento in corpo idrico superficiale (Rio Gambero);

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni rispettivamente con note prot. n. 12949 del 25/6/2019 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. PG/2019/99793), prot. n. 20002 del 4/10/2019 (acquisita agli atti in data 7/10/2019 con prot. n. PG/2019/153222) e prot. n. 22032 del 26/10/2019 (acquisita agli atti in data 28/10/2019 con prot. n. PG/2019/165685);

Considerato che:

- la modifica sostanziale consiste nell'introduzione di un nuovo punto di scarico **S2** (oltre allo scarico industriale S1 già autorizzato) costituito da acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale scoperto (avente una superficie di 50 m²) su cui insiste un impianto di rifornimento mezzi della Ditta;

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto è presente lo **scarico S1** (per cui nulla varia rispetto alla situazione autorizzata), costituito da acque reflue industriali in uscita da un impianto di depurazione biologico,

avente potenzialità di progetto di 1,885 Kg BOD5/giorno (pari a circa 31 A.E. secondo definizione di cui all'art. 74 comma 1, lett. a), del D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) al quale confluiscono le acque provenienti dall'attività produttiva (macellazione avicoli), le acque reflue domestiche, quelle di lavaggio dei montacarichi e quelle del piazzale di lavaggio delle gabbie (previo passaggio in fossa biologica);

- ai sensi del punto 2) comma 2.4, della Deliberazione G.R. n°1053/2003, sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- presso l'impianto in oggetto verrà generato un nuovo **scarico S2**, costituito da acque reflue di dilavamento di un piazzale scoperto (superficie 50 m²) su cui insiste l'impianto di distribuzione carburante adibito al rifornimento mezzi di trasporto della Ditta; tali reflui sono trattati con un impianto (garantito per il trattamento di piazzali fino a 60 m²) costituito da un degrassatore, da un deoliatore e da due pozzetti con filtro oleoassorbente aventi ognuno una capacità di 550 litri;
- entrambi gli impianti di trattamento sopra descritti (impianto di depurazione biologico e impianto di trattamento acque reflue di dilavamento) sono dotati di rispettivi pozzetti di prelievo fiscale, indicati con la dicitura "pozzetto di ispezione e/o campionamento" nella Planimetria generale reflui – Tavola unica trasmessa con nota prot. n. 20002 del 4/10/2019 (acquisita agli atti ARPAE prot. n. 153222 del 07/10/2019);
- entrambi gli scarichi **S1** ed **S2** recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero";
- per quanto attiene l'impatto acustico, viene dichiarata che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae – Distretto di Piacenza – pervenuto a questo Servizio in data 31/10/2019 con prot. n. 168205;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- le *Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AVICOLA VALTIDONE S.R.L.** per l'attività di *"produzione di carni volatili e prodotti della loro macellazione"* svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni, strada del Fontanino n. 6/A;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AVICOLA VALTIDONE S.R.L.** (C. FISC. 00272110339), per l'attività "*produzione di carni volatili e prodotti della loro macellazione*" svolta nell'impianto sito in Comune di Castel San Giovanni, strada del Fontanino n. 6/A (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue industriali e **S2** di acque reflue di dilavamento) nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per lo **scarico di acque reflue industriali (S1)** e per lo **scarico di acque reflue di dilavamento (S2)**, entrambi confluenti nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero" a poca distanza l'uno dall'altro, il rispetto dei limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente alla colonna "Scarico in acque superficiali". Tali limiti devono essere rispettati in ognuno dei due relativi pozzetti di prelievo fiscale (indicati con la dicitura "pozzetto di ispezione e/o campionamento" nella Planimetria generale reflui – Tavola unica trasmessa con nota del 4/10/2019 ed acquisita agli atti ARPAE prot. n. 153222 del 07/10/2019);
3. **di impartire** per lo **scarico di acque reflue industriali (S1)** nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero" le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed agibile per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) l'area interessata dall'impianto venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - c) venga garantito nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino la piena efficienza;
 - d) eventuali variazioni, rispetto all'ultima comunicazione, della fascia oraria di scarico e/o del giorno dello scarico, dovranno essere tempestivamente comunicate, sempre tramite fax, alla Provincia ed all'ARPA prima della variazione stessa;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - g) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa dovranno essere periodicamente asportati i fanghi dall'impianto di depurazione;
 - h) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:
 - le operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie;
 - eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera **j)**;

- i) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'Amministrazione Provinciale di Piacenza;
 - j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di depurazione biologico o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, in modo scritto (tramite PEC, o altra modalità che consenta l'acquisizione di una ricevuta), all'ARPAE (SAC e ST) di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
4. **di impartire**, per lo **scarico di acque reflue di dilavamento (S2)** nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero" le seguenti **prescrizioni**:
- a) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, dovranno essere sempre accessibili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) l'area interessata dall'impianto venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - c) venga garantito nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza;
 - d) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa dovranno essere periodicamente asportati i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione; i filtri oleoassorbenti dovranno essere puliti o sostituiti con regolarità;
 - e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - f) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di trattamento/depurazione, compresa l'asportazione dei fanghi e/o oli dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - g) nel caso si verifichino interruzioni o disfunzioni sugli impianti di trattamento delle acque o sulla rete fognaria, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, in modo scritto (tramite PEC, o altra modalità che consenta l'acquisizione di una ricevuta), all'ARPAE (SAC e ST) di Piacenza, segnalando la natura dell'inconveniente ed i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità e le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari previsti dall'Atto autorizzativo; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione al medesimo Ente;
5. **di stabilire che** dovrà essere preventivamente comunicata, a questa Agenzia, ogni eventuale modifica ai sistemi di depurazione o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
6. **di fare salvo che** i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto che**:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal Suap sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA citata in premessa;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la Ditta deve essere in possesso di debita Concessione di utilizzo porzione area demanio idrico terreni secondo quanto previsto dalla normativa vigente regionale;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere

inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.